

**Comune di**  
**MONSUMMANO TERME**

**PROGRAMMA COMUNALE DEGLI**  
**IMPIANTI RADIOELETRICI**

2017

<b>Cap.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>R</b>	<b>Modificato</b>	<b>Data</b>
-	Prima stesura	1	Ing. Claudio Poggi	8/03/17
tutti	revisione	2	Ing. Claudio Poggi	25/03/17
	Osservazioni	2	Ufficio Territorio e Sviluppo Comune di Monsummano Terme	06/06/17
	Risposta a osservazioni	4	Ing. Claudio Poggi	8/06/2017
		5		

## Indice

A – LINEE GUIDA.....	3
1 - Funzioni Comunali .....	3
2 Riferimenti normativi .....	3
3 Impianti interessati .....	4
4 Obiettivi.....	4
5 Limiti Sanitari .....	5
B - PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ED URBANISTICHE.....	6
6 Localizzazione degli impianti .....	6
7 Inserimento ambientale .....	6
8 Prescrizioni urbanistiche .....	7
9 Zonizzazione .....	8
10 Pluralità di installazioni .....	9
11 Installazioni in cositting .....	10
C - PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	10
12 Titoli autorizzativi per nuovi impianti di potenza maggiore a 20 W .....	10
13 Titoli autorizzativi per nuovi impianti di potenza compresa tra 10 W e 20W e modifiche o installazioni su impianti preesistenti .....	11
14 Titoli autorizzativi per impianti di potenza inferiore a 10W .....	11
15 Titoli autorizzativi per impianti di potenza inferiore a 5W .....	12
D - RISANAMENTO AMBIENTALE.....	12
16 Risanamento degli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi .....	12
E - CATASTO DEGLI IMPIANTI, MONITORAGGIO, VIGILANZA.....	13
17 Catasto degli impianti .....	13
18 Monitoraggio dei livelli di esposizione .....	13
19 Sanzioni.....	14
ALLEGATI.....	15
Zone Rosse.....	15
Zone Verdi.....	16

## **A – LINEE GUIDA**

### **1 - Funzioni Comunali**

Il Programma Comunale degli Impianti è redatto in adempimento delle funzioni comunali previste dall'art. 8 della LRT 49 del 6 ottobre 2011: “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”.

Oltre alla elaborazione ed approvazione del Programma Comunale degli Impianti i comuni provvedono a:

- operare le azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti;
- delimitare delle aree intensamente frequentate;
- porre in essere le azioni di sorveglianza e controllo (tramite ARPAT);
- informare le popolazioni interessate;
- adeguare i regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione previsti dal comma 1 dell'art. 8 della citata legge (ancorchè detta prerogativa debba soggiacere al successivo comma 3, laddove venga invocata la “funzionalità delle reti di radiocomunicazione”);
- rilasciare i titoli autorizzativi.

### **2 Riferimenti normativi**

Lo scenario legislativo in cui questo Programma Comunale degli Impianti si inquadra è costituito da:

- D.M. n. 381 del 10 Settembre 1998;
- art. 8, comma 6 della L. n. 36 del 22 Febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- L. n. 131 del 5 giugno 2003, relativa alle competenze Stato-Regioni;
- DPCM 8 Luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 100 KHz a 300 Ghz);
- D.L. n. 214 del 1 Agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche”);
- D.L. 98 del 6 Luglio 2011;
- L.R. n. 49 del 6 Ottobre 2011 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
- D.L. n. 70 del 28 Maggio 2012 (Codice delle comunicazioni elettriche in attuazione delle direttive 2009/140/CE);
- art. 14 (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali) del D.L. 179/2012 coordinato con la legge di conversione n. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

### 3 Impianti interessati

Il presente Programma Comunale si applica a tutte le installazioni sia fisse che carrate che provvisorie, operanti sul territorio comunale su frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; non si applica ai seguenti impianti, fatte salve le previsioni normative nazionali e regionali:

- infrastrutture di trasferimento dati in modalità punto-punto a servizio delle Stazioni Radio Base, dotati di parabole con guadagno minimo di 30 dB;
- stazioni di radioamatore con potenza di picco massima di 100W;
- sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati;
- impianti punto-multipunto con potenza massima al connettore d'antenna fino a 1 W.

Il presente Programma Comunale si applica inoltre espressamente anche agli apparati di rete con una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e con una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, così come definiti dall'art. 35 del D.L. n.98 del 6 Luglio 2011, relativamente all'installazione in Zona Rossa. Questa precisazione si rende necessaria per il fatto che detta tipologia di apparati è sostanzialmente di libera installazione e pertanto non tracciabile da parte della P.A. (cfr. art. 15) .

### 4 Obiettivi

1) Il Programma Comunale degli Impianti, nel rispetto della normativa vigente, disciplina e stabilisce le procedure necessarie per:

- l'installazione ed il mantenimento sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile;
- il rilascio dei relativi titoli autorizzativi, anche per quanto riguarda le necessarie infrastrutture;
- la verifica della conformità alle leggi vigenti degli impianti;
- gli eventuali interventi di risanamento e/o delocalizzazione delle installazioni, tenuto conto delle priorità delle fonti di emissioni elettromagnetiche.

2) Attua quanto previsto dal Decreto Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10 Settembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), e della Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

3) Esercita le attività di cui al comma 1) al fine di:

- perseguire in via prioritaria obiettivi di tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni di campi elettromagnetici;
- favorire uno sviluppo razionale delle attività economiche e dei servizi del settore delle telecomunicazioni;

- controllare l'inquinamento ambientale generato dalle emissioni di campi elettromagnetici in tutela dell'ambiente;
- raccordare le attività poste in essere dagli operatori del settore delle telecomunicazioni alla pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica;
- perseguire gli obiettivi di qualità in coerenza con gli indirizzi normativi;
- fornire ai Cittadini informazioni complete e tempestive.

## 5 Limiti Sanitari

I limiti sanitari per le immissioni di Campo Elettromagnetico nell'ambiente sono quelli stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10 Settembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), adottati dal DPCM 8 Luglio 2003, ed infine parzialmente corretti (rilassandoli) dall'art. 14 del D.L. 179/2012 coordinato con la legge di conversione n. 221/2012.

Tali limiti, relativi alle immissioni di campo elettromagnetico considerate in ambiente libero e zona "far field", sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata, e sono, relativamente all'**Esposizione** della popolazione (e quindi escludendo esposizioni professionali o sanitarie), relativi a valori mediati su qualunque intervallo di 6 minuti, come da seguente tabella:

$f$ [MHz]	Val. eff. $E$ [V/m]	Val. eff. $H$ [A/m]	Dens. Pot. $S$ [W/m <sup>2</sup> ]
0.1 ÷ 3	60	0.2	-
> 3 ÷ 3000	20	0.05	1
> 3000 ÷ 300000	40	0.1	4

I limiti di **Esposizione** cui sopra, per prevenire effetti a lungo termine derivanti da esposizioni prolungate sono poi cautelativamente ridotti pervenendo ai **Valori di Attenzione** ed **Obiettivi di Qualità**, con media su 24 ore, per luoghi con permanenza superiore alla 4 ore, riassunti nella tabella che segue:

$f$ [MHz]	Val. eff. $E$ [V/m]	Val. eff. $H$ [A/m]	Dens. Pot. $S$ [W/m <sup>2</sup> ]
0.1 ÷ 300000	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza, considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un valore di 1 W/m<sup>2</sup>, corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0.1 W/m<sup>2</sup>, corrispondenti invece a 6 V/m.

I limiti sanitari di cui sopra sono quelli vigenti alla data della redazione del programma, in caso di variazioni dettate da nuove normative gli stessi saranno adeguati in automatico

## **B - PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ED URBANISTICHE**

### **6 Localizzazione degli impianti**

1) L' Amministrazione comunale individua, tra gli immobili o gli impianti in proprio possesso, o in possesso di altri enti pubblici, e con esclusione di siti sensibili o che insistono su aree sensibili, i luoghi di possibile installazione delle nuove installazioni di Stazioni Radio Base per i servizi telefonici e dati che dovranno essere considerati come preferenziali per le nuove installazioni.

2) Fermo restando quanto al punto precedente, le nuove installazioni di Stazioni Radio Base dovranno essere posizionate :

- preferibilmente in zone agricole, boschive, o comunque verdi non abitative, escludendo le aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni, salvo sempre il parere favorevole degli organi competenti;
- in subordine in aree industriali a bassa occupazione (ad es. discariche, depuratori), e infrastrutture per la viabilità (ad es. parcheggi), o costruzioni di proprietà comunale o di enti pubblici (cfr. art. 9: "Zone Verdi").

3) Eventuali installazioni di Stazioni Radio Base in deroga al punto precedente dovranno essere motivate in modo adeguato, e dovranno ricevere l'approvazione dell' Ufficio Urbanistica e del Consiglio Comunale.

### **7 Inserimento ambientale**

1) Le installazioni di Stazioni Radio Base per quanto possibile dovranno implementare soluzioni tecnologiche tali (camouflage) da ottenere un basso impatto visivo: a tale scopo i gestori degli impianti dovranno concordare la morfologia degli impianti con i tecnici dell' Ufficio Urbanistica;

2) al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazione di controllo deve essere preferito, ove possibile, l'accorpamento di impianti di gestori diversi in una unica struttura (cositting);

3) qualora sia prevista la creazione di strutture in aree soggette a vincoli paesaggistico o di altro genere il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

## 8 Prescrizioni urbanistiche

1) Altezza massima dei tralicci o dei pali di supporto alle antenne:

- i nuovi supporti posti sopra ad immobili non devono superare un'altezza massima di 12 m salvo casi specifici relativi a motivate e particolari necessità di copertura o tecniche, che saranno valutati volta per volta dai tecnici dell' Ufficio Urbanistica;
- nel caso di nuove strutture autonome poste in essere sul suolo l'altezza non potrà superare i 20 m, salvo casi specifici relativi a motivate e particolari necessità di copertura o tecniche, che saranno valutati volta per volta dai tecnici dell' Ufficio Urbanistica;
- nel caso di installazioni in zone con vincoli paesistici o ambientali o di altro genere (storico, archeologico, ecc.) l'altezza dei nuovi tralicci o pali dovrà comunque essere valutata caso per caso dall'Ente di competenza.

2) Nuove costruzioni civili nei pressi degli impianti esistenti:

le eventuali nuove volumetrie ed edificazioni entro 50 metri dal confine dell'area di insediamento di un impianto Stazione Radio Base saranno approvate in seguito ad una stima preliminare dell'intensità del campo elettromagnetico che dimostri il rispetto dei limiti di legge nell'intero volume della nuova costruzione.

3) Zone di esclusione:

premesso che dal punto di vista dell'esposizione della popolazione il criterio che stabilisce una distanza di soli 50 m da una struttura potrebbe essere discutibile, dato che in alcuni casi la minimizzazione dell'esposizione si ha nella zona sottostante gli elementi radianti e non nella zona prospiciente, si stabilisce che attorno alle infrastrutture pubbliche o private ad alto affollamento (incluse aree pertinenziali), con caratteristiche antropiche particolarmente delicate, quali scuole, asili, asili nido, case di cura e loro pertinenze, si crei una zona di esclusione (in seguito denominata Zona Rossa) di 100 m in cui è vietata l'installazione di impianti diversi da:

- infrastrutture di trasferimento dati in modalità punto-punto a servizio delle Stazioni Radio Base, dotati di parabole con guadagno minimo di 30 dB;
- impianti punto-multipunto con potenza massima al connettore d'antenna fino a 1 W;
- sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati;
- sistemi a microcella con potenza fino a 10 W , purché il lobo principale (a -3dB) di irradiazione non intersechi la struttura che si intende proteggere, o le sue pertinenze.

Vale la pena far notare che questa prescrizione è destinata a realizzare gli “obiettivi di qualità” più volte richiamati dal Legislatore, ed è perfettamente accettata dalla giurisprudenza (ad es. Consiglio di Stato n. 3452 del 9 Giugno 2006) in quanto compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001 e perchè non eccedente l'ambito di un “criterio di localizzazione”, sia pure formulato in negativo (cfr. con comma 2, art. 4 penultimo comma : “Obiettivi”).

## 9 Zonizzazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definite tre categorie di zone (cfr. allegati cartografici);

1) **Zone Rosse** : attorno scuole, asili, asili nido, case di cura e loro pertinenze viene definita una zona di esclusione di 100 m in cui è vietata l'installazione di impianti diversi da:

- infrastrutture di trasferimento dati in modalità punto-punto a servizio delle Stazioni Radio Base, dotati di parabole con guadagno minimo di 30 dB;
- impianti punto-multipunto con potenza massima al connettore d'antenna di 1 W;
- sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati;
- sistemi a microcella con potenza fino a 10 W , il cui lobo principale (a -3dB) di irradiazione non intersechi la struttura che si intende proteggere, o le sue pertinenze.

Le Aree Sensibili che vengono protette da una Zona Rossa sono:

Asilo Nido	-----	Via della Resistenza, 97
Centro Diurno Anziani	ARCA	Via Milazzo, 64
Scuola Elementare	Arinci	Via Giorgio la Pira, 54
Scuola Elementare	Baronti	Via della Gita, 1
Asilo, Scuola Materna	Cappelli e Grazzini	Via Matteotti, 27
Scuola Materna	Falcone	Via della Resistenza, 1
Ist. Tecnico Comm.	Forti	Via Caduti di Nassirya, 87
Scuola Materna, Elem, Media	Ist. Compr. Caponnetto	Piazza Ugo La Malfa, 19
Scuola Materna, Elem, Media	Ist. Compr. Iozzelli	Piazza dei Martiri 205
Scuola Materna	La Giraffa	Via Francesca Nord, 1125
Asilo Nido	Le Tartallegre	Via Cavour, 84
Scuola Materna	Lorenzini	Via Giovanni Pascoli, 43
Scuola Materna	Malucchi	Via Francesca Cintolese, 60
Scuola Materna	Mannozi	Via Fermi, 33
Scuola Elementare	Mechini Fucini	Piazza Ugo La Malfa, 59
Res. Sociale Assistita	Monsummano	Via Fonda, 210
Scuola Materna	Montessori	Via Bracona, 24
Scuola primaria	Paolo Borsellino	Via Orlandini
Scuola primaria	Ferdinando Martini	Viale V. Martini, 75

2) **Zone Bianche** : sono zone ad insediamento condizionato. In queste zone è possibile installare nuove Stazioni Radio Base solo se viene dimostrato:



- con appropriata documentazione la reale necessità della copertura che si intende aggiungere
  - con appropriata documentazione tecnica comprendente espressamente simulazioni di copertura, l'impossibilità di raggiungere adeguati standard di copertura mediante cositting su impianti esistenti o mediante installazione nelle aree verdi (cfr. comma successivo).
- Le inderogabili necessità rappresentate devono prima ricevere il nulla osta dell'Ufficio Urbanistiche e poi essere approvate in Consiglio Comunale (cfr. comma 3 art. 6).

Tipicamente tutto il territorio comunale è considerato Zona Bianca, quando non ricada nei limiti delle Zone Rosse o nelle aree preferenziali di installazione indicate come Zone Verdi.

3) **Zone verdi** : sono aree in cui l' insediamento è consentito e preferenziale (cfr. commi 1 e 2 dell'art. 6), tipicamente di proprietà comunale o comunque pubblica, che presentano poche criticità dal punto di vista della protezione della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche. In queste zone è consentita l'installazione di nuove stazioni Stazioni Radio Base o il trasferimento di quelle esistenti, con le limitazioni indicate dalla normativa vigente e dal presente programma.

Dette aree preferenziali sono:

APe1	esistente	parcheeggio/depuratore, Via Pirandello
APe2	esistente	parcheeggio, Largo Carla Rossi Balducci
APp3	progetto	parcheeggio, Piazza 27 Gennaio
APp4	progetto	area in prossimità variante SR436
APp5	progetto	parcheeggio, Via Paolo Borsellino
APp6	progetto	depuratore, Via Fossetto
APp7	progetto	parcheeggio cimitero, Via delle Pietraie

## 10 Pluralità di installazioni

Per ogni nuova installazione o modifica di una già esistente dovrà essere verificata a cura del gestore dell'impianto una stima del campo elettromagnetico in un intorno di 300 metri dal sito, per accertarsi che la nuova sorgente non provochi il superamento dei limiti di campo elettromagnetico consentiti.

## 11 Installazioni in cositting

L' Ufficio Urbanistica, al fine di garantire un minore impatto, anche visivo, delle installazioni esistenti, può richiedere ai concessionari e se del caso imporre agli stessi, l'adozione di condivisione della infrastruttura (pali, tralicci), così come previsto dall'art. 89, comma 2 del D.L. 259 / 2003 , sostituito dall'art. 67 comma 1 del D.L. 70 / 2012 .

## C - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

### 12 Titoli autorizzativi per nuovi impianti di potenza maggiore a 20 W

A norma dell'art. 87 del D.L. n. 259 del 1 Agosto 2003, è necessario presentare al SUAP del Comune di Monsummano Terme la seguente documentazione, riferita all' allegato 13 della citata legge:

- **Modello A** : Istanza di autorizzazione con la quale si forniscono i dati topologici completi della nuova installazione comprese planimetrie e la georeferenziazione in coordinate Gauss-Boaga, le caratteristiche radioelettriche, compresi i risultati delle stime di distribuzione del campo relativamente limite di esposizione e valore di attenzione, la rappresentazione delle curve isolivello del campo atteso nei casi critici, le schede tecniche dell'impianto e delle antenne;
- **Modello B** : Segnalazione di inizio attività contenente i dati topologici, radioelettrici e le schede tecniche, senza le stime o i rilievi di campo;
- **Modello C** oppure **D** : Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione suolo (in ambiente urbano/extraurbano);
- **autocertificazione** del progettista che l'impianto è esterno ad una delle Zone Rosse ed è conforme al Programma Comunale Impianti;
- Parere **ARPAT** di conformità dell'impianto;
- nel caso in cui il parere ARPAT contenga prescrizioni, **autocertificazione** che attesti l'avvenuto adempimento alle prescrizioni;
- la compilazione del **foglio elettronico** fornito dall'Ufficio Tecnico contenente le caratteristiche topologiche e radioelettriche salienti.

### **13 Titoli autorizzativi per nuovi impianti di potenza compresa tra 10 W e 20W e modifiche o installazioni su impianti preesistenti**

I titoli previsti per questa tipologia di impianti sono tutti quelli dell' art. 87 del D.L. n. 259 del 1 Agosto 2003, tranne il Modello A (istanza di autorizzazione), e inoltre sono compresi i documenti specificatamente richiesti da questo Programma Comunale, che si ricorda sono:

- **autocertificazione** del progettista che l'impianto è esterno ad una delle Zone Rosse ed e' conforme al Programma Comunale Impianti;
- la compilazione del **foglio elettronico** fornito dall'Ufficio Tecnico contenente le caratteristiche topologiche e radioelettriche salienti.

A norma dell'art. 87bis del D.L. n. 259 del 1 Agosto 2003 gli stessi titoli del comma precedente sono richiesti anche per l'installazione di UMTS o altre tecnologie su installazioni esistenti , fermi restando i limiti, e purché attinenti alla realizzazione della banda larga (parere MISE prot 88880 del 7/11/2011).

### **14 Titoli autorizzativi per impianti di potenza inferiore a 10W**

Gli impianti radioelettrici afferenti a reti di comunicazione pubblica, quelli per trasmissione punto-punto e punto-multipunto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, a norma del comma 4 dell'art. 35 della L. 98 del 6 Luglio 2011 , richiamato anche dalla LRT e confermato dall' art 14 della L. 179 del 18 Ottobre 2012 richiedono :

- **autocertificazione** di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento, contenente tra l'altro comprendente l'indicazione precisa del punto di installazione, la scheda radioelettrica dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del relativo impatto elettromagnetico;
- **autocertificazione** del progettista che l'impianto è esterno ad una delle Zone Rosse ed e' conforme a Programma Comunale;
- la compilazione del **foglio elettronico** fornito dall'Ufficio Tecnico contenente le caratteristiche topologiche e radioelettriche salienti.

## 15 Titoli autorizzativi per impianti di potenza inferiore a 5W

Ai sensi dell' art. 35 comma 4 del D.L n. 98 del 6 Luglio 2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e modificato dal D.L. 179/2012, ed ancora ulteriormente novellato dal comma 86 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27 Dicembre 2013) l'installazione e l'attivazione di apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink non superiore a 100 mW e dal una potenza in antenna in downlink non superiore a 5 watt, e aventi un ingombro fisico non superiore ai 20 litri, possono essere effettuati senza alcuna comunicazione.

Però su iniziativa ISPRA in ambito nazionale con i gestori è stato raggiunto l'accordo dal titolo: “Protocollo di intesa per l’attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L 111/2011 e per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell’impatto EM ai sensi della L 36/2001”, con cui si stabilisce il contenuto della autocertificazione da trasmettere contestualmente alla messa in servizio dell'impianto, pertanto in questo caso i titoli sono identici a quelli richiesti dal precedente art. 14 e cioè:

- **autocertificazione** di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento, contenente tra l'altro comprendente l'indicazione precisa del punto di installazione, la scheda radioelettrica dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del relativo impatto elettromagnetico;
- **autocertificazione** del progettista che l'impianto è esterno ad una delle Zone Rosse ed e' conforme a Programma Comunale;
- la compilazione del **foglio elettronico** fornito dall'Ufficio Tecnico contenente le caratteristiche topologiche e radioelettriche salienti.

## D - RISANAMENTO AMBIENTALE

### 16 Risanamento degli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi

Ai sensi del L.R. n. 49 del 6 Ottobre 2011, in applicazione della normativa nazionale (D.P.C.M., art.4, comma 2, L. 36/2001) ove vengano superati i Limiti di Esposizione o i Valori di Attenzione previsti dal D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 saranno poste in essere azioni di risanamento per ricondurre a conformità gli impianti che non rispettano la normativa.

Tali azioni:

- possono prevedere la delocalizzazione dell'impianto non conforme;

- sono eseguite a cura e spese dell'esercente o proprietario dell'impianto;
- dovrà essere presentato all'Ufficio Urbanistica il programma degli interventi indicante le modalità ed i tempi di realizzazione;
- l'Ufficio Urbanistica darà l'approvazione, sulla base dei pareri ARPAT, alle azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

## **E - CATASTO DEGLI IMPIANTI, MONITORAGGIO, VIGILANZA**

### **17 Catasto degli impianti**

- Il Comune, mediante personale interno o professionisti incaricati cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ;
- i gestori degli impianti oltre alle informazioni contenute nelle istanze o nelle autocertificazioni, sono tenuti a presentare su richiesta dell'Ufficio Tecnico tutte le informazioni richieste per la formazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti.

### **18 Monitoraggio dei livelli di esposizione**

- Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente Programma, il Comune cura direttamente con strumentazione propria e personale interno, o affida a tecnici specializzati, la realizzazione del monitoraggio routinario dei livelli di campo elettromagnetico esistenti sul territorio comunale;
- onde evitare qualunque conflitto di interessi i tecnici eventualmente incaricati del controllo dovranno autocertificare il fatto di non aver avuto rapporti professionali negli ultimi 5 anni con i gestori e/o gli installatori degli impianti presenti sul territorio comunale;
- il monitoraggio di cui al primo punto sarà effettuato con cadenza decisa dall' Ufficio Tecnico (almeno biennale) su tutti gli impianti con classificazione **B** e **C**, e a campione su quelli con classificazione **A** (per le classificazioni riferirsi allo “Studio sulle Stazioni Radio Base presenti nel Territorio Comunale, 2017”);
- in caso di superamento dei Valori di Attenzione o dei Limiti di Esposizione rimane demandato ad ARPAT (art.14, comma 1, della L. 36/2001) il definitivo accertamento delle difformità e la proposta delle azioni correttive;
- i dati ottenuti con i monitoraggi saranno pubblicati sul sito web istituzionale.

## 19 Sanzioni


Secondo le prescrizioni e con le modalità stabilite con l'art. 14 della L.R. n. 49 del 6 Ottobre 2011, le sanzioni saranno irrogate dal Comune nel caso di :

- installazione, modifica o esercizio di impianto in mancanza di titolo abilitativo;
- inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
- inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione ARPAT.

Le sanzioni saranno invece irrogate dalla Regione in mancanza della presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) e di cui all'articolo 6, comma 2 della citata Legge Regionale.

## ALLEGATI

### Zone Rosse



## Zone Verdi

